

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA la propria delibera del 26 agosto 2009, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della società Google Italy S.r.l., per accertare l'eventuale esistenza di violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE), in relazione al servizio Google News Italia;

VISTA la propria delibera del 3 settembre 2009, con la quale il procedimento è stato esteso nei confronti della società Google Inc.;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 20 novembre 2009, presso le sedi delle società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Società Editrice Il Tempo S.r.l. e RCS Quotidiani S.p.A., ritenute soggetti in possesso di documenti utili ai fini dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni del 20 novembre 2009, emerge che in Italia i contratti di intermediazione per la raccolta pubblicitaria *on-line* relativi al programma AdSense sono stati conclusi dagli editori interessati con la società Google Ireland Limited (nel seguito anche Google), società costituita secondo le leggi dell'Irlanda;

CONSIDERATO che nei suddetti contratti conclusi dagli editori per l'affiliazione al programma AdSense la percentuale di *revenue-sharing* ad essi spettante è definita senza che Google fornisca alle controparti elementi utili a verificare la determinazione dei corrispettivi effettivamente percepiti;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 del contratto denominato "Termini e Condizioni Generali del Programma AdSenseTM Online di Google", acquisito in sede ispettiva, gli utenti del programma AdSense ricevono come corrispettivo somme determinate da Google di volta in volta a sua assoluta discrezione; Google non assume alcun obbligo di comunicare come tale quota sia calcolata; i pagamenti sono calcolati esclusivamente sulla base dei registri tenuti da Google; e Google può modificare in qualsiasi momento la struttura di determinazione dei prezzi e/o dei pagamenti a sua esclusiva discrezione;

RITENUTO che le previsioni che disciplinano il contratto per l'adesione al programma AdSense non consentono agli editori di siti *web* affiliati di conoscere in maniera chiara, dettagliata e verificabile elementi rilevanti in ordine alla determinazione dei corrispettivi loro spettanti, attribuendo a Google diritti che appaiono meramente potestativi in ordine a tali corrispettivi;

RITENUTO che la rilevata assenza di trasparenza e verificabilità concernente informazioni necessarie a valutare l'attività di intermediazione svolta in concreto da Google in esecuzione del contratto incide significativamente su aspetti rilevanti dell'attività commerciale e imprenditoriale degli editori che aderiscono al programma AdSense, ostacolando, ad esempio, la pianificazione dello sviluppo e del miglioramento dei propri siti *web* nonché l'apprezzamento della convenienza di eventuali altre offerte provenienti da intermediari concorrenti;

RITENUTO, pertanto, di ampliare l'oggetto dell'istruttoria avviata con provvedimento del 26 agosto 2009 alle condotte relative alla mancanza di trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori affiliati al programma AdSense;

RITENUTO altresì necessario ampliare soggettivamente l'istruttoria in corso nei confronti della società Google Ireland Limited, contestando anche a tale società la possibile violazione dell'articolo 102 TFUE;

DELIBERA

a) di ampliare l'oggetto dell'istruttoria con riferimento alle condotte relative alla mancanza di trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori affiliati al programma AdSense;

b) di ampliare soggettivamente l'istruttoria nei confronti della società Google Ireland Limited per accertare l'eventuale esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

c) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Buttà;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà